



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore D'ALIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008**

Disposizioni in materia di inquadramento dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici di laboratorio nel ruolo dei docenti laureati di cui alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, nonché di rimodulazione della compresenza

ONOREVOLI SENATORI. - È a tutti nota la paradossale situazione nella quale si trova una parte di docenti attualmente in servizio negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che, pur prestando l'identico e autonomo servizio di insegnamento, sono retribuiti diversamente e, in alcuni casi, sono retribuiti in funzione della regione geografica di servizio, in palese spregio dell'articolo 3 della Costituzione. Appare opportuno evidenziare la vicenda storica di questi professori che vivono una situazione di disagio e sono assolutamente inascoltati da oltre venticinque anni, pur in presenza di una macroscopica ingiustizia che si scontra con una incredibile cecità burocratica e amministrativa.

L'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477, di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, aveva previsto che ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma che risultavano inquadrati nel ruolo B (ora tabella C), cioè nei ruoli di docenti laureati, e ai docenti che per gli stessi insegnamenti erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468 (cosiddette «leggi speciali»), era riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea.

Il legislatore, con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, ha previsto, all'articolo 17, che, in via transitoria, fossero inquadrati nel ruolo di cui alla annessa tabella C, quadro I (cioè nel ruolo dei docenti laureati), i docenti titolari di isti-

tuti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, e i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel ruolo B, e che uguale diritto fosse riconosciuto a coloro che, per gli stessi insegnamenti, fossero iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle richiamate «leggi speciali».

L'interpretazione delle citate norme ha dato luogo ad un notevole contenzioso: con decisione n. 331 del 1982 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto ad essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976, ai docenti di stenografia, dattilografia e tecnico-pratici (cioè a una delle categorie di docenti di scuola secondaria di secondo grado per i quali non è richiesto il diploma di laurea) inseriti in una delle citate «leggi speciali». Dopo un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato, quest'ultimo, con decisione n. 323 del 1991, ha confermato il diritto dei docenti di stenodattilografia e degli insegnanti tecnico-pratici inseriti nelle graduatorie delle «leggi speciali» all'inquadramento nel ruolo di cui alla richiamata tabella C. A tale decisione ne sono seguite numerosissime dello stesso Consiglio di Stato che hanno confermato le precedenti. In virtù di tali decisioni un alto numero di docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici sono stati inquadrati nell'ex VII livello.

Successivamente, a seguito di un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario, la questione è stata rimessa all'adunanza plenaria del medesimo Consiglio, che ha dichiarato errata l'interpretazione espressa sulle norme di cui agli arti-

coli 13 e 17 del citato decreto-legge n. 88 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976.

A seguito delle molte pronunce del Consiglio di Stato, una parte dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici, inseriti nella graduatorie «speciali», sono stati inquadrati nell'ex VII livello con provvedimenti irrevocabili e immodificabili, creando una assurda discriminazione tra docenti che espletano qualitativamente e quantitativamente le stesse funzioni (una parte inquadrata nel VII livello, un'altra parte inquadrata nel VI), anche all'interno dei singoli istituti scolastici, con immaginabili conflitti relazionali.

Lo stesso Consiglio di Stato in seduta plenaria ha riconosciuto che la diversa opinione espressa dalla VI sezione del Consiglio di Stato era «in parte dovuta ad una non felice tecnica legislativa, che relega all'ultimo comma dell'articolo (articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976) un principio generale che avrebbe dovuto essere enunciato immediatamente e al quale avrebbero dovuto far seguito le norme transitorie di salvaguardia».

Il legislatore, con l'articolo 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e con successivi atti amministrativi ha «parificato giuridicamente» le funzioni di docenza; inoltre ha reso autonome le materie di insegnamento laboratoriale, rimodulando, *de facto*, la codocenza, generando una compresenza di insegnamento di due materie similari e affini, seppure con voti separati; e con molta probabilità successivamente le stesse due materie (cosiddette «teorica e laboratoriale») saranno separate con ruolo unico. Inoltre, tali docenti svolgono funzioni di presidenti e di commissari agli esami di Stato, con differente retribuzione, pur svolgendo il medesimo ruolo istituzionale.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di sanare questa discriminazione e di cancellare le ingiuste disparità esistenti da troppo tempo; inoltre essa non comporterebbe alcun aggravio di spese per lo Stato in considerazione di una possibile compensazione contabile che si avrebbe a regime, con la rimodulazione delle compresenze nel senso dell'unicità della docenza tecnico-pratica laboratoriale, con notevole risparmio della spesa pubblica per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I docenti tecnico-pratici di laboratorio e di stenodattilografia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sono inquadrati economicamente con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a rimodulare, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ore di compresenza previste alla data di entrata in vigore della legge medesima nelle discipline insegnate negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado tecnici e professionali, al fine di affidare le materie laboratoriali, ovvero le previste discipline di applicazioni tecnico-pratiche, al solo docente tecnico-pratico di laboratorio senza l'assistenza in compresenza del docente di materie tecniche e scientifiche.

3. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con le risorse derivanti dalle economie di spesa conseguenti all'attuazione del comma 2.